

Determinazione 19 giugno 2023 n. 2/2023

Disposizioni per l'acquisizione della documentazione inerente ai procedimenti VIR-RAB ai sensi delle previsioni della deliberazione dell'Autorità 714/2022/R/GAS

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il 19 giugno 2023

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 con cui è stato istituito il Ministero della Transizione ecologica a cui sono stati trasferite alcune funzioni e compiti in precedenza svolti dal Ministero dello Sviluppo economico;
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 con il quale la denominazione di Ministero della Transizione ecologica è stata sostituita a ogni effetto dalla denominazione Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'articolo 28 del decreto legislativo 164/00”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-*bis* del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 905/2017/R/GAS), il suo Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS) e il suo Allegato B, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito ai fini delle gare d’ambito;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2022, 714/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 714/2022/R/GAS);

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità (di seguito: Direzione Infrastrutture) 14 marzo 2014, n. 5/2014;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 11 luglio 2018, n. 8/2018 (di seguito: determinazione n. 8/2018);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 11 luglio 2018, n. 9/2018 (di seguito: determinazione n. 9/2018);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 18 febbraio 2020, n. 2/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 3/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 4/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 20 luglio 2022, n. 5/2022;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 7 giugno 2023, n. 1/2023.

Considerato che:

- l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato dall'articolo 1, comma 93, della legge 124/17, nella versione vigente fino all'entrata in vigore della legge 118/22, in relazione alla verifica degli scostamenti VIR-RAB relativi al rimborso da riconoscere al titolare dell'affidamento da parte del nuovo gestore, esonerava gli Enti locali dall'obbligo di invio delle valutazioni di dettaglio all'Autorità allorché l'Ente locale, anche tramite un idoneo soggetto terzo, certificasse:
 - di aver determinato il valore di rimborso applicando le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014;
 - che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, non fosse superiore alla percentuale dell'8 per cento;
 - che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località del singolo Comune non fosse superiore al 20 per cento;
- l'articolo 6 della legge 118/22 ha introdotto alcune disposizioni volte, da un lato, a valorizzare le reti di distribuzione del gas di proprietà degli Enti locali e, dall'altro, a rafforzare il percorso di semplificazione già avviato con la legge 124/17, allo scopo di accelerare le procedure per l'effettuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale;
- nel dettaglio, l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22 ha disposto che, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le reti e gli impianti appartenenti a Enti locali o a società patrimoniali pubbliche delle reti possano essere alienati al valore industriale residuo risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui alle Linee guida 7 aprile 2014, in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
- l'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 118/22, anche per i casi di alienazione di cui al punto precedente, ha peraltro esteso l'applicazione dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, laddove prevede la verifica degli scostamenti del VIR-

RAB da parte dell'Autorità, stabilendo altresì che quest'ultima dovrà riconoscere in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra i suddetti valori;

- inoltre, l'articolo 6, comma 2, della legge 118/22, ha modificato le condizioni che esonerano l'Ente locale concedente dall'obbligo di trasmettere le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità, per la verifica degli scostamenti VIR-RAB, prima della pubblicazione del bando di gara;
- in particolare, in base al disposto dell'articolo 15, comma 5, del medesimo decreto legislativo 164/00, così modificato, tale obbligo non opera nel caso in cui l'Ente locale certifichi, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso sia stato determinato applicando le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014 e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:
 - a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;
 - b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;
 - c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento.

Considerato che:

- con la deliberazione 714/2022/R/GAS, in attuazione delle previsioni di cui alla legge 118/2022, l'Autorità ha aggiornato le disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale; in particolare:
 - il punto 1. della deliberazione 714/2022/R/GAS ha stabilito di sostituire l'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS con l'Allegato A alla medesima deliberazione 714/2022/R/GAS, le cui previsioni si applicano alle istanze di valutazione degli scostamenti VIR-RAB che pervengano successivamente all'entrata in vigore della medesima deliberazione 714/2022/R/GAS;
 - il punto 2. della deliberazione 714/2022/R/GAS prevede l'applicazione del regime ordinario individuale per Comune già disciplinato dall'Allegato A pubblicato unitamente alla deliberazione 905/2017/R/GAS, ai procedimenti in corso alla data di approvazione della medesima deliberazione 714/2022/R/GAS e limitatamente alle valutazioni delle porzioni di rete di proprietà del gestore.

Considerato che:

- l'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS contiene previsioni volte:
 - a consentire la valutazione degli scostamenti VIR-RAB delle porzioni di proprietà degli Enti locali oltre che delle porzioni di proprietà del gestore;
 - a snellire il procedimento di valutazione degli scostamenti VIR-RAB, mediante l'introduzione:

- in sostituzione del regime ordinario individuale per Comune di cui al comma 3.1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, del regime denominato "regime ordinario accelerato per Comune";
- in sostituzione del regime semplificato d'ambito *ex lege* 124/17 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, il regime aggregato d'ambito *ex lege* 118/22 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS.

Considerato che:

- in relazione ai requisiti per l'adesione al regime ordinario accelerato per Comune, di cui alla sezione III dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS:
 - il comma 14.1 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che l'*iter* procedurale di verifica da parte dell'Autorità comprenda i seguenti stadi:
 - a) verifica formale di completezza della documentazione trasmessa;
 - b) verifica delle attestazioni:
 - di applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014 per la valutazione delle porzioni di rete di proprietà del gestore;
 - di esclusiva applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014 per la valutazione delle porzioni di rete di proprietà dell'Ente locale;
 - il comma 14.2 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS nei casi in cui la verifica di cui al precedente comma 14.1, lettera a) sia positiva e si attesti l'applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014 in conformità alle disposizioni di cui al comma 14.1 lettera b), prevede che si proceda ad eseguire i seguenti *test*:
 - a) allineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento tra VIR e RAB, secondo i criteri di cui all'articolo 17 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS;
 - b) analisi per indici, secondo i criteri di cui all'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS;
 - il comma 14.3 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che:
 - a) se siano rispettate le condizioni di almeno uno dei due *test* di cui al comma 14.2, il VIR sia ritenuto idoneo ai fini tariffari;
 - b) se non siano rispettate le condizioni previste da entrambi i *test* di cui al comma 14.2, si proceda secondo le disposizioni di cui all'articolo 19;
 - il comma 19.1 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che, nei casi di cui al comma 14.3 lettera b), la stazione appaltante proceda a rendere disponibile all'Autorità, tramite piattaforma informatica, la documentazione integrativa secondo i criteri di cui ai commi 19.2 e 19.3 del medesimo Allegato A;
 - il comma 19.2 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che, ai fini delle verifiche relative al gestore uscente, siano resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
 - a) la documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee Guida 7 aprile 2014 che il gestore uscente ha reso disponibile all'Ente locale concedente;
 - b) una relazione sottoscritta dall'Ente locale concedente o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, in

- cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale e di eventuali osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente;
- c) nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la valutazione dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11;
 - d) un prospetto riepilogativo dei dati rilevanti per le verifiche;
 - e) la documentazione contenente gli elementi informativi inerenti all'esercizio, da parte degli Enti locali, delle opzioni previste dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto 226/11;
 - o il comma 19.3 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che, ai fini delle verifiche relative all'Ente locale, siano resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
 - a) la documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - b) prospetto riepilogativo dei dati rilevanti per le verifiche.

Considerato che:

- in relazione ai requisiti per l'adesione al regime semplificato individuale per Comune di cui alla sezione IV dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS:
 - o il comma 21.1 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che, ai fini dell'ammissione alla procedura semplificata individuale per Comune, di cui al comma 3.1, lettera b), dell'Allegato A alla medesima deliberazione siano resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
 - a) l'attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato esclusivamente le Linee Guida 7 aprile 2014;
 - b) la dichiarazione relativa all'alienazione della rete, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di propria titolarità;
 - o il comma 21.2 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che siano in ogni caso esclusi dall'accesso al regime semplificato individuale per Comune i casi misti di applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014 e di previsioni contenute in atti o convenzioni tra le parti.

Considerato che:

- in relazione ai requisiti per l'adesione al regime aggregato d'ambito *ex lege* 118/22 il comma 3.2 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS, in accordo a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 118/22, prevede che le stazioni appaltanti possano richiedere l'accesso al medesimo regime qualora:
 - o il singolo Ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso sia stato determinato applicando in via esclusiva le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014;
 - o lo scostamento VIR-RAB, aggregato d'ambito:
 - a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo Comune non superi il 25 per cento;

- b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo Comune non superi il 45 per cento;
- c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo Comune non superi il 35 per cento;
- il comma 3.5 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che i requisiti di ammissibilità al regime aggregato d'ambito *ex lege* 118/22 di cui al sopra citato comma 3.2 siano verificati con riferimento all'insieme della porzione di rete del gestore uscente soggetta a devoluzione onerosa e della porzione di rete dell'Ente locale soggetta a devoluzione onerosa, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 118/22.

Considerato che:

- il comma 24.1 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che, ai fini dell'ammissione alla procedura di verifica VIR-RAB di cui al regime aggregato d'ambito *ex lege* 118/22 di cui al comma 3.1, lettera c), del medesimo Allegato A, la stazione appaltante renda disponibile all'Autorità la certificazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, della Legge 118/22 secondo le modalità e la modulistica definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture;
- il comma 25.1 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che l'Autorità ritenga idonee ai fini dell'ammissione al regime al regime aggregato d'ambito *ex lege* 118/22 le certificazioni rilasciate dagli Enti locali concedenti o dalla stazione appaltante se delegata dagli Enti locali concedenti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto 226/11 o dai soggetti certificatori terzi che rispettino i requisiti di cui al comma 25.2 del medesimo Allegato A;
- il comma 25.2 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che il soggetto certificatore terzo debba possedere i seguenti requisiti:
 - adeguate e comprovate competenze professionali rispetto ai compiti connessi alla valutazione delle reti di distribuzione del gas;
 - requisiti di onorabilità;
 - requisiti di indipendenza;
- il comma 25.3 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che i requisiti professionali siano definiti dagli Enti locali in sede di selezione dei soggetti terzi a cui affidare il compito di certificare l'applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014;
- il comma 25.4 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che i soggetti certificatori debbano possedere i seguenti requisiti minimi di onorabilità:
 - i. non devono avere riportato condanne penali e non devono avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
 - ii. non devono avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
 - iii. non avere notizia di essere sottoposti a indagini preliminari;

- iv. non devono essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- il comma 25.5 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che nel caso in cui l'Ente locale faccia ricorso a un soggetto terzo, fermo restando l'obbligo di rispettare qualsiasi disposizione normativa di per sé applicabile, i soggetti certificatori debbano possedere i seguenti requisiti minimi di indipendenza:
 - i. non debbano trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - ii. non debbano essere coniuge, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società degli anzidetti distributori interessati, non debbano essere gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dai medesimi distributori interessati, delle società che controllano questi ultimi e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - iii. non debbano essere legati ai distributori interessati o alle società da questi ultimi controllate o alle società che li controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dei distributori interessati e ai soggetti di cui al punto ii. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
 - iv. non debbano avere rapporti di collaborazione con imprese distributrici del gas operanti sul territorio dell'ambito territoriale interessato, inerenti all'esecuzione delle attività propedeutiche e funzionali all'espletamento dell'affidamento del servizio di distribuzione;
 - v. non possano assumere incarichi o riscuotere compensi o elargizioni dai concessionari uscenti o dagli altri soggetti a questi ultimi legati nei termini dei punti ii. e iii;
- il comma 25.6 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che gli Enti locali diano trasparenza nelle forme previste dalla legge degli incarichi relativi alla certificazione dei valori delle reti del gas rilasciate, pena l'inammissibilità al regime aggregato d'ambito.

Considerato che:

- il comma 26.1 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che l'Ente locale possa incaricare quale soggetto certificatore la medesima stazione appaltante, qualora dimostri di avere le adeguate capacità professionali;
- il comma 27.1 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che l'Autorità verifichi la completezza delle informazioni contenute nelle certificazioni rese disponibili ai sensi delle disposizioni dell'articolo 24, garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara;
- il comma 27.2 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che i termini delle verifiche decorrano dalla data di acquisizione della documentazione di cui all'articolo 24;

- il comma 27.3 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che l'Autorità entro 30 giorni dalla data di acquisizione comunichi alla stazione appaltante l'esito della verifica;
- il comma 27.4 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che l'Autorità si riservi di effettuare a campione verifiche puntuali.

Considerato che:

- con la determinazione n. 8/2018 la Direzione Infrastrutture ha istituito la “Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB”, disponibile nella sezione “Gare distribuzione gas” del sito internet dell'Autorità;
- la sopra citata piattaforma informatica è funzionale all'acquisizione dei dati e dei documenti ai fini delle verifiche degli scostamenti VIR-RAB, relative alle porzioni di rete di proprietà dei gestori, inerenti ai Comuni ricadenti nel regime ordinario individuale per Comune di cui al comma 3.1 lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS e nel regime semplificato individuale per Comune di cui al comma 3.1, lettera b), dell'Allegato A alla medesima deliberazione 905/2017/R/GAS.

Considerato che:

- con la determinazione n. 9/2018 la Direzione Infrastrutture ha istituito la “Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB semplificato d'ambito”, disponibile nella sezione “Gare distribuzione gas” del sito internet dell'Autorità;
- il punto 4 della medesima determinazione 9/2018 ha stabilito, in relazione al regime semplificato d'ambito *ex lege* 124/17, di rendere disponibili nella “Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB semplificato d'ambito” i seguenti specifici schemi, sotto forma di apposite maschere al fine di agevolarne la compilazione e la sottoscrizione:
 - *certificazione dell'Ente locale o del soggetto terzo certificatore sull'applicazione esclusiva delle Linee guida 7 aprile 2014, (Allegato CAL alla determinazione n. 9/2018);*
 - *dichiarazione dell'Ente locale relativa al rispetto dei requisiti da parte del soggetto terzo certificatore (Allegato DRR alla determinazione n. 9/2018);*
 - *dichiarazione della stazione appaltante sul rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17 (Allegato DRC alla determinazione n. 9/2018);*
- gli schemi:
 - *dichiarazione dell'Ente locale relativa al rispetto dei requisiti da parte del soggetto terzo certificatore (Allegato DRR alla determinazione n. 9/2018);*
 - *dichiarazione della stazione appaltante sul rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17 (Allegato DRC alla determinazione n. 9/2018)*

riportano condizioni di adesione al regime semplificato d'ambito *ex lege* 124/17 non più attuali, in considerazione delle mutate previsioni riguardanti le condizioni di adesione al regime aggregato d'ambito *ex lege* 118/22.

Considerato che:

- il punto 4., lettera a), della deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che, tramite determinate del Direttore della Direzione Infrastrutture, siano messe a disposizione delle stazioni appaltanti le piattaforme informatiche per la trasmissione all'Autorità delle informazioni funzionali alle valutazioni degli scostamenti VIR - RAB;
- sono in corso le attività degli Uffici della Direzione Infrastrutture ai fini della predisposizione e della messa a disposizione alle stazioni appaltanti delle sopra citate piattaforme informatiche ai fini dell'acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle valutazioni degli scostamenti VIR – RAB, per renderle funzionali all'acquisizione dei dati e delle informazioni secondo le modalità previste dalla deliberazione 714/2022/R/GAS.

Ritenuto opportuno:

- nelle more della predisposizione e della messa a disposizione alle stazioni appaltanti delle piattaforme informatiche di cui sopra, rendere disponibili alle medesime stazioni appaltanti, sul sito internet dell'Autorità, schemi specifici per la raccolta dei dati e delle informazioni funzionali alle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB;
- prevedere che, ai fini delle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB da parte dell'Autorità, gli schemi di cui al precedente punto, contenenti i dati e le informazioni funzionali alle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB e la documentazione integrativa di cui all'articolo 19 dell'Allegato A alla medesima deliberazione 714/2022/R/GAS siano trasmessi dalle stazioni appaltanti alla medesima Autorità tramite posta elettronica certificata

DETERMINA

- 1) di prevedere che, nelle more della predisposizione delle piattaforme informatiche di cui al punto 4., lettera a), della deliberazione 714/2022/R/GAS, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente determinazione, l'acquisizione dei dati e delle informazioni funzionali alle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB sia effettuata sulla base dei seguenti schemi specifici; in particolare:
 - nel caso di adesione al regime ordinario accelerato per Comune, per i procedimenti in corso alla data di approvazione della deliberazione 714/2022/R/GAS e per le nuove istanze di valutazione degli scostamenti VIR-RAB che pervengano successivamente all'entrata in vigore della medesima deliberazione 714/2022/R/GAS e con riferimento alle valutazioni riferite alle porzioni di rete di proprietà degli Enti locali:
 - *foglio di lavoro (template)* per la raccolta di dati e informazioni e per lo sviluppo dei *test* di cui al comma 14.2 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS, allegato alla presente determinazione;
 - *attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto*

- 226/11, di aver applicato in via esclusiva le Linee guida 7 aprile 2014, di cui all'Allegato AELG alla presente determinazione;*
- *dichiarazione relativa all'alienazione della rete, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e misura di propria titolarità, di cui all'Allegato DAR alla presente determinazione;*
 - *comunicazione del completamento degli invii delle valutazioni inerenti alla porzione dell'Ente locale, di cui all'Allegato CIE alla presente determinazione;*
- nel caso di adesione al regime ordinario accelerato per Comune, per le nuove istanze di valutazione degli scostamenti VIR-RAB, che pervengano successivamente all'entrata in vigore della deliberazione 714/2022/R/GAS e con riferimento alle valutazioni inerenti alle porzioni di rete di proprietà dei gestori:
 - *foglio di lavoro (template) per la raccolta di dati e informazioni e per lo sviluppo dei test di cui al comma 14.2 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS, allegato alla presente determinazione;*
 - *attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato le Linee guida 7 aprile 2014, di cui all'Allegato AALG alla presente determinazione;*
 - *comunicazione del completamento degli invii delle valutazioni inerenti alla porzione del gestore, di cui all'Allegato CIG alla presente determinazione;*
 - nel caso di adesione al regime semplificato individuale per Comune, con riferimento alle valutazioni riferite alle porzioni di rete di proprietà degli Enti locali:
 - *attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato in via esclusiva le Linee guida 7 aprile 2014, di cui all'Allegato AELGS alla presente determinazione;*
 - *dichiarazione relativa all'alienazione della rete, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e misura di propria titolarità, di cui all'Allegato DARS alla presente determinazione;*
 - *comunicazione del completamento degli invii delle valutazioni inerenti alla porzione dell'Ente locale, di cui all'Allegato CIES alla presente determinazione;*
 - nel caso di adesione al regime semplificato individuale per Comune, per le nuove istanze di valutazione degli scostamenti VIR-RAB, che pervengano successivamente all'entrata in vigore della deliberazione 714/2022/R/GAS e con riferimento alle valutazioni inerenti alle porzioni di rete di proprietà dei gestori:
 - *attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato in via esclusiva le Linee guida 7 aprile 2014, di cui all'Allegato AAL alla presente determinazione;*
 - *comunicazione del completamento degli invii delle valutazioni inerenti alla porzione del gestore, di cui all'Allegato CCS alla presente determinazione;*

- nel caso di adesione al regime aggregato d'ambito *ex lege* 118/2022:
 - *dichiarazione dell'Ente locale relativa al rispetto dei requisiti da parte del soggetto terzo certificatore*, di cui all'Allegato DRRV1 alla presente determinazione;
 - *dichiarazione della stazione appaltante sul rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 118/22*, di cui all'Allegato DRCV1 alla presente determinazione;
 - *certificazione dell'Ente locale o del soggetto terzo certificatore sull'applicazione esclusiva delle Linee guida 7 aprile 2014*, di cui all'Allegato CAL alla presente determinazione;
 - *dichiarazione relativa all'alienazione della rete, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e misura di propria titolarità*, di cui all'Allegato DARA alla presente determinazione;
- 2) di prevedere che gli schemi di cui al precedente punto 1 siano resi disponibili sul sito internet dell'Autorità, corredati di manuale contenente le modalità di compilazione;
- 3) di prevedere, nelle more della predisposizione delle piattaforme informatiche di cui al punto 4., lettera a), della deliberazione 714/2022/R/GAS, che gli schemi compilati e la documentazione integrativa di cui all'articolo 19 dell'Allegato A alla medesima deliberazione 714/2022/R/GAS siano resi disponibili dalle stazioni appaltanti mediante invio della medesima documentazione all'Autorità tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo@pec.arera.it;
- 4) di trasmettere la presente determinazione all'ANCI e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- 5) di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it) la presente determinazione.

Milano, 19 giugno 2023

Il Direttore
Massimo Ricci